

Sentenza Corte di Cassazione 25 settembre 2002, n. 13937

Pagamento ferie non godute – Necessità dell'inadempimento del datore di lavoro – Insussistenza.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche; tuttavia, nell'ipotesi di estinzione del diritto alle ferie per impossibilità della prestazione del datore di lavoro a lui non imputabile, come nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio e di licenziamento, il lavoro prestato al di là della misura contrattualmente stabilita, corrispondente al periodo di ferie maturato in proporzione del servizio prestato, deve essere retribuito in quanto compreso nella causa corrispettiva del rapporto, ma non quale compenso delle ferie non godute (nella specie, la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva negato il diritto di un lavoratore licenziato al pagamento delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto, muovendo dalla premessa secondo cui la c.d. indennità sostitutiva delle ferie avrebbe immancabilmente natura risarcitoria e dovrebbe, quindi, assumere sempre a necessario presupposto l'inadempimento del datore di lavoro).